

IN BREVE n. 08 - 2023

a cura di

Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INFLAZIONE, CARO STATO MA TU QUANTO CI GUADAGNI ? (mpe)

Abbiamo chiuso l'anno con una inflazione (dati Istat) a due cifre e sul mercato della vita corrente i costi sono saliti alle stelle ... non parliamo della benzina e del metano dove i prezzi sono più che raddoppiati, ma gli stipendi sono rimasti fermi con rinnovi contrattuali arretrati immobili come statue. Qua e là, specialmente durante il governo Draghi i bonus per le bollette di luce e gas ... ma ecco che per i pensionati ...per i pensionati briciole di aumenti perequativi ... *“bisogna capire il momento, fate sacrifici”* e a furia di fare sacrifici la pensione dopo anni e anni di fior di versamenti contributivi a valore corrente viene anno dopo anno tagliata per ... per colmare presunti vuoti. Ma è da diversi anni il solito ritornello. La sospensione della perequazione automatica con la frequente reiterazione dei blocchi e dei tagli cancella quella difesa del potere d'acquisto delle pensioni con effetti definitivi perché le eventuali successive rivalutazioni sono effettuate su importi intaccati dai precedenti blocchi e anno dopo anno sono svuotate dal loro originario potere di acquisto diventando semplici debiti di valuta e non di valore.

Si protesta, ma viene detto *“taci egoista e pensa a coloro che hanno poco o niente”*, ma se è giusto che si faccia assistenza, i fondi vanno però trovati colla fiscalità generale e non gabellando chi ha sempre pagato fior di contributi e tasse ..., ma *“lo Stato non ha soldi e prende dove può”* ... ma è giusto?

Nessuno però scopre il coperchio: nell'inflazione lo Stato ci guadagna, sì cari amici ... ci guadagna: l'aumento dei prezzi con valori alle stelle portano alle casse dello Stato più soldi di Iva e varie altre gabelle, più soldi per le varie accise ... e non sono noccioline. Con l'inflazione lo Stato con debiti alle stelle ci guadagna: ha preso soldi con alto valore e chiude i conti debitori con soldi con basso valore, con soldi svalutati ... un vecchio saggio diceva: *“il tempo è denaro e io pago col tempo”*, sì col tempo, con soldi che hanno perso il loro vero potere di acquisto.

Come sarebbe interessante conoscere i veri numeri degli introiti ... e la loro fonte ... con una analisi mirata nei vari anni ... con parole schiette e frasi comprensibili!!!

Ho letto alcuni numeri su QuiFinanza dell'11 luglio 2022:

... Grazie all'inflazione, nelle casse dello Stato nei primi 5 mesi del 2022 sono entrati oltre 10 miliardi di euro di gettito aggiuntivo. Un incremento del 19,8%, come riporta Unimpresa. Da gennaio, le entrate relative all'Iva, che è arrivata all'8% e viaggia verso il 10%, hanno raggiunto quota 61,6 miliardi di euro. Un aumento di ben 10,2 miliardi rispetto ai 51,4 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. Il gettito Irpef ha invece subito una variazione positiva inferiore, del 2,3%, passando da 79,7 miliardi di euro a 81,5 miliardi.

... Il Centro studi dell'Unione nazionale delle imprese rileva che l'incasso tributario complessivo del Fisco è salito di 18,5 miliardi di euro, passando dai 170,1 dei primi 5 mesi del 2021 agli attuali 188,6. Più della metà è dovuto all'aumento delle entrate legate all'Iva.

I proventi fiscali sul gas naturale per combustione sono aumentati del 35,7%, passando da 1,2 miliardi di euro a 1,7 miliardi. A catena sono aumentati i costi, e quindi il gettito, anche per il resto dell'energia. L'accisa sui prodotti energetici è cresciuta dell'1,7%, passando da 7,6 miliardi a 7,8 miliardi, l'accisa e l'imposta erariale sui gas inconfessabili è cresciuta del 9,5%, passando da 211 milioni a 231, l'accisa sull'energia elettrica e le relative addizionali sono cresciute del 20,9%, passando da 1 miliardo a 1,2 miliardi.

E allora perché i tagli sulla perequazione dei pensionati? Perché hanno pensioni ricche!!! Ma, attenzione, pagate con fior di versamenti contributivi ... e non iniziamo la gestione delle invidie, perché allora ci sarebbe da dire *“perché certi lauti stipendi dei nostri politici?”*

INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA - mese GENNAIO 2023

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT 22 febbraio 2023 riferito al mese di gennaio 2023

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Base di riferimento: 2010 = 100												
Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730												
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Base di riferimento: 2015 = 100												
Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07												
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
2019	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
%	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
2020	102,7	102,5	102,6	102,5	102,3	102,4	102,3	102,5	101,9	102,0	102,0	102,3
%	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2
2021	102,9	103,0	103,3	103,7	103,6	103,8	104,2	104,7	104,5	105,1	105,7	106,2
%	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+0,6	+0,5
2022	107,7	108,8	109,9	109,7	110,6	111,9	112,3	113,2	113,5	117,2	117,9	118,2
%	+4,7	+5,6	+6,4	+5,8	+6,8	+7,8	+7,8	+8,1	+8,6	+11,5	+11,5	+11,3
2023	118,3											
%	+9,8											

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - Gennaio 2023

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **118,3**. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2021, vanno rivalutate del **0,188452%**.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: gennaio 2023 - data di pubblicazione: 22 febbraio 2023 - prossima diffusione: 16 marzo 2023

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	118,3
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+ 0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+ 9,8
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+ 15,0

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

FRANCOBOLLI ITALIA 2023 - NUOVE EMISSIONI

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Patrimonio artistico e culturale italiano" dedicato ai Carnevali più antichi d'Italia**

foglietto da 6 esemplari:

Carnevale di Viareggio, Carnevale di Cento, Carnevale di Acireale, Carnevale di Putignano, Carnevale di Fano, Carnevale di Venezia

Data di emissione: 16 febbraio 2023

VEDI IN

<https://filatelia.poste.it/files/1476579950462/4%29-16-02-2023---F.I.-Carnevali.pdf>

ESAMI E VISITE SPECIALISTICHE - LISTE DI ATTESA COSA FARE

da SanitàInformazione del 14 febbraio 2023 a cura di Federica Bosco

Liste di attesa interminabili, cosa fare?

La legge ha fissato dei tempi massimi di erogazione: 30 giorni per le visite mediche specialistiche e 60 per gli esami diagnostici. Non solo, per rendere ancora più "veloce" il sistema, il piano per il governo delle liste d'attesa PNGLA, approvato nel 2019, prevede un range entro cui deve essere effettuato l'esame: da 72 ore per le prestazioni urgenti a 120 giorni per quelli programmabili. Quindi è necessario che su tutte le prescrizioni sia riportato il quesito diagnostico e la classe di priorità in caso di primo accesso. In particolare, le classi di priorità fissate dal PNGLA sono U (urgente) da eseguire entro 72 ore; B (breve) da eseguire entro 10 giorni; D (differibile) da eseguire

entro 30 giorni per le visite specialistiche e 60 giorni per gli esami diagnostici; e P (programmabile) da eseguire entro 120 giorni.

Oltre a tempi di attesa molto lunghi, spesso si sente parlare di liste bloccate, come superare l'ostacolo: se al momento della prenotazione viene comunicato che le liste sono bloccate è possibile segnalarlo tramite raccomandata alla Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria, all'Assessorato alla Sanità della Regione per richiedere lo sblocco delle liste e l'applicazione dell'ammenda. Quindi si deve chiamare il CUP per conoscere quali altre strutture possono erogare la prestazione e se i tempi di attesa sono superiori a quelli previsti dal piano PNGLA consultabile sul sito del Ministero della Salute, occorre mettersi comunque in lista d'attesa e poi chiedere l'autorizzazione alla prestazione in intramoenia senza oneri aggiuntivi, pagando solo il ticket.

OBBLIGO ECM da QuotidianoSanità - Governo e Parlamento del 19.02.2023

Obbligo Ecm. Ci sarà un anno in più per mettersi in regola col passato ma nuovo triennio formativo parte in ogni caso da gennaio 2023 - Quotidiano Sanità (quotidianosanita.it)

Un emendamento al Dl Milleproroghe appena approvato dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato prevederebbe un prolungamento al 31 dicembre per mettersi in regola con i crediti mancanti rimanendo però la decorrenza dal 1° gennaio per il nuovo triennio formativo 2023-2025. Anche la copertura assicurativa agganciata alla formazione continua potrebbe slittare al 2026.

ONAOSI COMUNICA dal sito Onaosi

Scadenza: 2 maggio 2023

Contributo economico a favore dei figli di Contribuenti Onaosi in caso di decesso del genitore non sanitario (ex art. 5 commi 1, 2 statuto).

Per l'anno scolastico e accademico 2022/2023 la **Fondazione ONAOSI**, pubblica un bando a favore dei **figli di contribuenti ONAOSI** per l'erogazione di un **contributo economico in caso di decesso del genitore non sanitario** rivolto anche agli **studenti universitari**.

Scarica la modulistica: <https://www.onaosi.it/bandi-e-modulistica/b-contribuenti/2593/contributo-economico-a-favore-dei-figli-di-contribuenti-onaosi->

Scadenza: 14 aprile 2023

La scadenza di presentazione della domanda per l'anno accademico e scolastico 2022/2023 è stata posticipata al 14 aprile 2023.

Si informano gli assistiti che la scadenza di presentazione della domanda relativa al contributo in denaro per "soggiorno di studio all'estero per corsi di lingua straniera 2022/2023" è slittata dal **28 febbraio 2023 al 14 aprile 2023**.

La regolamentazione e l'importo del contributo sono in fase di revisione e potenziamento e sono al vaglio dei Ministeri vigilanti.

La modulistica aggiornata sarà pubblicata non appena disponibile.

Il contributo è riservato agli assistiti (orfani ed altre fattispecie di cui all'art. 6 dello Statuto). Per informazioni relative al contributo è possibile contattare telefonicamente l'Ufficio Assistenza al n. **075/5869230** oppure al n. **075/5869511**, nella fascia oraria **9-13**, oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica assistenza@onaosi.it.

PENSIONI DI REVERSIBILITA'

Le pensioni di reversibilità sono state tagliate in base al reddito del coniuge superstite, dimenticando che sono una prestazione previdenziale ancorata a versamenti contributivi (IVS - invalidità, vecchiaia e superstiti). Inoltre assommate ai redditi del coniuge superstite subiscono una pesante decurtazione fiscale in base all'aliquota marginale.

La stessa Corte dei Conti nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica ha chiesto non solo di ripensare al sistema di tassazione delle pensioni, ma anche per gli andamenti «*irregolari e distorsivi delle aliquote marginali effettive*» di adottare una doverosa correzione nel sistema di tassazione delle pensioni di reversibilità.

Inoltre, nella bozza del disegno di legge delega sulla riforma fiscale all'articolo 3 riguardante la «*Revisione del sistema di imposizione personale sui redditi*» al punto 1-b2 si legge: «*ridurre gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'Irpef*».

Questo e altro in “Le pensioni ai superstiti” di Lorenzo Dorato e Mimma Rospi – Editoriale Scientifica - Napoli

INPS - ASSEGNO UNICO: MAGGIORAZIONE PER I GENITORI RIMASTI VEDOVI da DplMo – fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 724 del 17 febbraio 2023, relativamente all'Assegno unico e universale per i figli a carico, introdotto dal [decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230](#), fornisce nuove indicazioni in merito all'applicazione ai nuclei vedovili della maggiorazione, prevista dall'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo, c.d. *bonus* per il secondo percettore di reddito.

La disposizione citata stabilisce che: “*Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta*”.

In particolare, l'Inps comunica che è erogato d'ufficio il *bonus* per il secondo percettore di reddito ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell'anno di competenza in cui è riconosciuto l'Assegno. Al riguardo, precisa altresì che, al fine di beneficiare della maggiorazione in argomento, non è previsto alcun adempimento ulteriore in capo agli utenti interessati.

Pertanto, per le domande di Assegno presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022, la maggiorazione in esame sarà applicata fino al mese di febbraio 2023 e cesserà di essere erogata a decorrere dalla rata di Assegno – qualora spettante – per la mensilità di marzo 2023.

Tale prassi troverà applicazione anche per le future annualità di erogazione dell'Assegno; pertanto, il decesso del genitore lavoratore nel corso dell'annualità di fruizione dell'Assegno non comporta la perdita del *bonus* sino alla conclusione dell'annualità della prestazione stessa.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 724 del 17.02.2023 (documento 048)

da **ECONOMIA - CORRIERE DELLA SERA in ANGOLO DELLE IDEE** (mpe)

Alberto Brambilla:

Il bancomat del ceto medio che mantiene tutta l'Italia.

I cittadini con reddito medio superiore a 35mila euro, compresi i pensionati, sono 5 milioni: pagano il 60% delle tasse e sono esclusi da qualsiasi bonus.

Negli ultimi 13 anni le rendite e anche i salari più alti hanno perso intorno al 20% del potere di acquisto.

... la classe media, quella dai 35 mila euro in su compresi i pensionati con una rendita 5 volte il minimo (cioè 2.850 euro lordi al mese, 36.500 lordi all'anno, netti 27 mila) sono poco più di 5 milioni i quali pagano il 60% di tutte le imposte ma sono esclusi dalla totalità dei bonus, agevolazioni e così via. Questi pensionati che rappresentano solo l'11% del totale dei 16 milioni, ma pagano 42 miliardi di Irpef (il 70% del totale) si sono visti tagliare la rivalutazione del trattamento previdenziale all'inflazione; anziché vedersi rivalutare l'assegno si dovranno accontentare di un **aumento tra il 3,86% e il 2,33%** dopo aver già perso negli ultimi 13 anni quasi il 20% di potere d'acquisto. Lo stesso capita per i salari: quelli dei lavoratori a basso reddito sono nella media Ue mentre quelli alti sono più bassi di un 20% e continuano a perdere potere d'acquisto esattamente come le pensioni penalizzando la sola classe media e con essa l'economia e lo sviluppo.

Il grido dei pensionati:


Quousque tandem abutere patientia nostra? !!!

ma i politici sono completamente sordi ...

che fiscalizzato coll'aliquota marginale si riduce a poco più della metà, un'inezia, una vera e propria miseria

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2022 %	+4,7	+5,6	+6,4	+5,8	+6,8	+7,8	+7,8	+8,1	+8,6	+11,5	+11,5	+11,3

L'inflazione media attuale in Italia per l'anno 2022 è uguale a 8,1%.



INPS - PENSIONATI, IL CEDOLINO DI PENSIONE DI MARZO 2023 da

DplMo - fonte Inps

Il **cedolino della pensione**, accessibile tramite [servizio online](#), è il documento che consente ai **pensionati** di verificare l'importo erogato ogni mese dall'INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. Si riportano di seguito le informazioni sul **cedolino della pensione di marzo 2023**.

La data di pagamento

Il pagamento avverrà con valuta 1° marzo, per i pagamenti accreditati presso Poste Italiane, e con valuta 3 marzo per i pagamenti presso gli istituti di credito.

Rivalutazione delle pensioni per il 2023

In attesa dell'approvazione della legge di bilancio 2023, l'INPS aveva attribuito la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali dal 1° gennaio 2023 nella misura del 100% in tutti i casi in cui l'importo di pensione cumulato fosse compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nel 2022 (pari a 2.101,52 euro).

A seguito dell'approvazione della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'INPS ha quindi effettuato il calcolo della perequazione relativa ai trattamenti pensionistici il cui importo cumulato sia superiore a quattro volte il trattamento minimo secondo le fasce di importo e le relative percentuali previste dall'articolo 1, comma 309.

L'importo di pensione è stato, pertanto, aggiornato dal mese di marzo 2023 e sono stati posti in pagamento anche gli arretrati di perequazione riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2023.

Per ulteriori indicazioni sull'operazione di rinnovo per il 2023, si rimanda alla [circolare INPS n. 135/2022](#) e alla [circolare INPS n. 20/2023](#).

Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2022 e tassazione 2023

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili a decorrere dal rateo di pensione di gennaio, oltre all'IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2022.

Si ricorda che queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Inoltre, nel solo caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per i quali il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative al 2022 abbia determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, prosegue la rateazione del recupero fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).

Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2023.

Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

INPS - PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE: PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TELEMATICHE da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 754 del 21 febbraio 2023, comunica che il sistema di gestione delle **domande** di pensione è stato implementato per consentire la presentazione dell'istanza di **pensione anticipata flessibile**, di cui all'articolo 1, commi 283 e 284, della **Legge n. 197/2022** (cd. Legge di Bilancio 2023).

Le domande di prestazione possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

- **sito internet www.inps.it**, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0) e seguendo il percorso: “Pensione e previdenza” > “Domanda di pensione” > Area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”;
- servizi telematici offerti dagli **Istituti di Patronato** riconosciuti dalla legge;
- **Contact Center** Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 754 del 21.02.2023 (documento 049)

LEGGE 197 del 29 dicembre 2022

283. Al [decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#), dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:

« Art. 14.1. - (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile) - 1. In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita "pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'[articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#).

2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrare dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'[articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#). Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#),

in caso di contestuale iscrizione presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7 del presente articolo.

3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023.

5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

6. Tenuto conto della specificita' del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuita' e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001](#), nel rispetto della seguente disciplina:

a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;

b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;

c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;

d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al comma 1, non trova applicazione l'[articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#).

7. Ai fini del conseguimento della pensione di cui al comma 1, per il personale del comparto scuola e AFAM con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#). Il relativo personale puo' presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.

8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti piu' favorevoli in materia di accesso al pensionamento.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all'[articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92](#), nonche' alle prestazioni erogate ai sensi dell'[articolo 26, comma 9, lettera b\)](#), dell'[articolo 27, comma 5, lettera f\)](#), e dell'[articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148](#).

10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal [decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165](#), e al personale delle Forze di polizia e del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale del Corpo della Guardia di finanza ».

284. Al [decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

















a) all'articolo 22, comma 1, le parole: « di cui all'articolo 14, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 14.1 »;

b) all'articolo 23, comma 1, le parole: « di cui all'articolo 14, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 14.1, ».

VEDI ANCHE:

QUOTA 103, VIA LIBERA ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA a cura di Valerio Damiani

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/quota-103-via-libera-alla-presentazione-delle-domande#:~:text=presentazione%20delle%20domande-.Quota%20103%2C%20via%20libera%20alla%20presentazione%20delle%20domande,Vale%20rio%20Damiani,-Marted%C3%AC%2C%202021%20Febbraio>

La Pensione Anticipata Flessibile	
I principali dettagli della prestazione	
<p>Requisiti  62 anni di età e 41 anni di contributi da integrare entro il 31 dicembre 2023</p> <p>Finestra mobile  3 mesi per il settore privato  6 mesi per il settore pubblico</p> <p>Se i requisiti sono raggiunti al 31.12.2022 la finestra si apre:  1° aprile 2023 per il settore privato  1° agosto 2023 per il settore pubblico</p>	<p>Destinatari  Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 ancorché abbiano effettuato l'opzione al sistema contributivo; Forze Armate (EI, MM, AM, CC, GdF),  Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, VVFF (personale operativo)</p>
<p>No se finalizzata a prepensionare con:  Isopensione  Contratto di Espansione Assegno straordinario (ad eccezione della staffetta intergenerazionale)</p>	<p>Divieto di lavorare  Sino a 67 anni è incumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo (ad eccezione del lavoro autonomo occasionale entro i 5.000€ lordi annui)</p>
<p>Sì al cumulo  Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valida anche la contribuzione non coincidente temporalmente accreditata in tutte le gestioni INPS  Non è valida la contribuzione accreditata presso le Casse Ordinarie</p>	<p>Diritto Cristallizzato  Se i requisiti sono raggiunti entro il 31 dicembre 2023 si può presentare domanda in un qualsiasi momento successivo</p>
<p>Tetto  L'importo lordo mensile del trattamento non potrà eccedere le cinque volte il trattamento minimo inps (2.818€) sino al raggiungimento dei requisiti ordinari per la pensione.  Il tetto non si applica se si esce con i requisiti di quota 100 o quota 102 (vanno maturati entro 31.12.2022)</p>	<p> <u>Dipendenti di Amministrazioni Pubbliche</u> Il pagamento del TFS/TFR è posticipato rispetto ai termini ordinari E' possibile chiedere il prestito sul TFS/TFR entro un massimo di 45.000€</p>
PENSIONIOGGI.IT	

Attenzione alle finestre mobili: differimento nell'erogazione del primo rateo pensionistico pari a tre mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori del settore privato e di sei mesi per il pubblico impiego.

DOTTRINA PER IL LAVORO: BONUS CARBURANTE 2023 - SI PAGANO I CONTRIBUTI da DplMo

In fase di conversione del decreto Legge n. 5/2023, riguardante disposizioni in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti, è stata modificata la norma che prevede l'erogazione, da parte dei datori di lavoro, di buoni carburante sino all'ammontare massimo di 200 euro, per ogni lavoratore dipendente.

INPS - EMANATO IL NUOVO REGOLAMENTO PER I RICORSI AMMINISTRATIVI

Dopo quasi dieci anni dall'emanazione del precedente regolamento sui ricorsi amministrativi in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive, con delibera 18 gennaio 2023, n. 8, l'Istituto previdenziale ha emanato il Nuovo Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell'INPS.

ALLEGATI A PARTE - INPS Delibera n. 8 del 18.01.2023 (documento 050)

INPS - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ALL'ESTERO, ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA IN VITA

L'INPS, con il messaggio n. 794 del 23 febbraio 2023, informa che è stata avviata la verifica dell'esistenza in vita, per gli anni 2023 e 2024, dei pensionati che riscuotono all'estero da Citibank NA, quale fornitore del servizio di pagamento delle pensioni al di fuori del territorio nazionale, poiché, in base al contratto che disciplina il servizio, la Banca, in adempimento dell'obbligo di assicurare la regolarità dei pagamenti, è tenuta ad effettuare un accertamento generalizzato dell'esistenza in vita dei titolari di prestazioni in essere.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 794 del 23.02.2023 (documento 051)
Allegato 1 Messaggio 794-2023 (documento 052)
Allegato 2 Messaggio 794-2023 (documento 053)

TUTELE E PENSIONI DI IERI E DI OGGI - INIZIATIVE ITALIANE ED EUROPEE PER I DIVERSAMENTE GIOVANI

giovedì 9 marzo 2023 ore 9.30-13.30 presso UMANITARIA - ENTRATA via san Barnaba 48 - Milano

Il corso intende evidenziare la fragilità di professionisti, giovani e meno giovani dinanzi ai cambiamenti socio-economici e i progetti europei e nazionali in atto realizzati da associazioni e federazioni nazionali. La prima parte del corso concerne la lotta alle fake news, alle truffe on line e alla tutela delle pensioni, i nuovi Pepp europei per una pensione integrativa comunitaria per giovani e meno giovani; i fondi e progetti europei per la salute e per combattere le disuguaglianze di cura in Unione europea; la seconda parte del corso concerne i servizi territoriali in atto, le iniziative per tutele dei professionisti e del ruolo dei giornalisti in Unione europea e i progetti di ricerca in cui giornalisti scientifici contribuiscono a fare dissemination e a tutelare una corretta informazione; le reti europee attive (quali ad esempio EEN, ERN).

- **ENISA – Truffe, cybersecurity e fake news – come tutelarsi**
Lino Muccio, esperto Ict sicurezza
- **FEDERSPEV – Le attività e i PEPP europei per le pensioni di giovani e meno giovani**
Marco Perelli Ercolini, Vicepresidente FEDERSPEV
- **Il programma europeo EU4Health - Progetti per tutele e prevenzione: occhi aperti su iniziative italiane ed estere**
Danilo Mazzacane, segr. gen. Associazione nazionale oculisti ambulatoriali GOAL
- **Progetti di ricerca e salute in Italia e in Europa per gli over 50**
Elisabetta Macorsini, biologa nutrizionista
- **Tutele e sicurezza del patrimonio – una questione anche di genere?**
Laura Colombo, esperta di gestione patrimoniale
- **Microbiota o microbioma – fake news e il progetto europeo NU-AGE**
Patrizia Brigidi, Docente di Biotecnologia delle Fermentazioni, Dip. Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Bologna
- **Nuovi servizi territoriali e reti europee per le tutele degli over 50**
Carolina Carosio, Farmacista e Presidente Nazionale Giovani Farmacisti (Fenagifar)

Modera: Cinzia Boschiero

IL DECRETO MILLEPROROGHE E' LEGGE

In allegato il testo di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.

In particolare:

- Comma 3 (Incarichi neolaureati medicina)
- Comma 3-bis (Proroga contratti specializzandi)
- Comma 3-ter (Ampliamento albo direttori generali Asl)
- Comma 4 (Contratti di collaborazione Aifa)
- Comma 5 (Obbligo formativo Ecm)
- Comma 6 (Prorogato al 2024 l'uso della ricetta elettronica)
- Comma 7 (Finanziamento obiettivi ricerca, assistenza e cura)
- Comma 7-bis (Patto per la salute)
- Comma 8 (Riparto fondi ricerca)
- Comma 8-bis (Payback dispositivi medici)
- Comma 8-ter (Allentamento vincoli di esclusività)
- Comma 8-quater (Credito d'imposta ricerca)
- Comma 9 (Finanziamento contratti Aifa)
- Commi 9-bis e 9-ter (Piano oncologico nazionale)
- Comma 9-quater (Sostituzioni medici di famiglia e pediatri in formazione)
- Comma 9-quinquies (Riorganizzazione rete dei laboratori del Ssn)
- Comma 9-octies (Liste d'attesa)
- Commi 9-decies e undecies (Proroga Cts e Cpr e nuovo CdA Aifa)
- Comma 9-duodecies e terdecies (Inps)
- Comma 9-quaterdecies (Regioni benchmark)
- Commi da 9-quinquiesdecies a 9-septiesdecies (Requisiti stabilizzazione personale)
- Comma 9-octiesdecies (Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta in pensione a 72 anni)
- Articolo 4-bis (Nado Italia)
- Articolo 4-ter (Proroga di termini in materia di personale sanitario)
- Articolo 6 (Osteopati)

VEDI IN QUOTIDIANO SANITA' a cura di Giovanni Rodriguez

[Milleproroghe. Via libera dalla Camera. Il provvedimento ora è legge. Medici di famiglia e pediatri in pensione a 72 anni. E poi 50 mln per Piano oncologico e proroga uso ricetta elettronica fino a 31 dicembre 2024. Ecco tutte le misure approvate per la sanità - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](#)

ALLEGATI A PARTE - Milleproroghe (allegato 054)

LA NATURA OBBLIGATORIA DEL VACCINO NON ESCLUDE LA NECESSITÀ DI RACCOGLIERE IL CONSENSO INFORMATO da DoctorNews

a cura di dott.ssa Maurizia Lanzano - www.dirittosanitario.net

Premessa la rilevanza della raccolta del consenso anche ai fini di un'adeguata emersione dei dati essenziali per una completa e corretta anamnesi pre-vaccinale, destinata, tra l'altro, a valutare l'eleggibilità del soggetto interessato alla vaccinazione - la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma 1 dell'art. 1 della citata L. n. 219 del 2017.

L'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge.

Qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino.